



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

AGGIORNAMENTO DELL'ELENCO ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 21326 DEL 9 APRILE 2020, ADOTTATA AI SENSI DELL'ART. 120, COMMA 2-BIS DEL D. LGS. N. 58 DEL 1998, COME SUCCESSIVAMENTE SOSTITUITO CON LE DELIBERE N. 21352 DEL 6 MAGGIO 2020 E N. 21404 DEL 17 GIUGNO 2020, NONCHÉ CON LE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI NN. 34 DEL 16 LUGLIO 2020, 37 DEL 7 AGOSTO 2020 E 39 DEL 21 SETTEMBRE 2020

IL RESPONSABILE DELLA DIVISIONE *CORPORATE GOVERNANCE*

VISTO il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 e le successive modificazioni e integrazioni (“TUF”);

VISTI in particolare gli articoli 120 e ss. del TUF;

VISTO il Regolamento approvato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato ed integrato (“Regolamento Emittenti”);

VISTI in particolare gli artt. 117 e ss. del Regolamento Emittenti;

VISTA la delibera n. 21326 del 9 aprile 2020 con la quale la Consob, ai sensi dell'art. 120, comma 2-*bis*, del Tuf ha determinato – per un periodo di tempo di tre mesi decorrenti dall'entrata in vigore della medesima delibera (11 aprile 2020), e salvo revoca anticipata – soglie inferiori “*a quella indicata nel comma 2 per società ad azionariato particolarmente diffuso*” – intendendo tali società come quelle non soggette a controllo di diritto, ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n. 1) c.c., richiamato dall'art. 93 del Tuf –, ed in particolare, *i*) l'ulteriore soglia dell'1% al superamento della quale sorgono gli obblighi di comunicazione previsti dall'art. 120, comma 2, del Tuf per le società di cui alla Sezione A del relativo allegato elenco (società non qualificabili PMI ai sensi dell'art. 1 *w-quater*.1 del Tuf) e *ii*) l'ulteriore soglia del 3% per le società qualificabili PMI ai sensi dell'art. 1 *w-quater*.1 del Tuf, di cui alla Sezione B del relativo allegato elenco;

VISTE le delibere n. 21352 del 6 maggio 2020 e n. 21404 del 17 giugno 2020 con le quali la Consob ha proceduto, tra l'altro, all'aggiornamento dell'elenco – allegato alla delibera n. 21326 – delle società soggette alle previsioni di cui alla medesima delibera;

VISTA la delibera n. 21434 dell'8 luglio 2020 con cui la Commissione ha prorogato, tra l'altro, le previsioni di cui alla suddetta delibera n. 21326 del 9 aprile 2020, per un periodo di tre mesi, dal 12 luglio 2020 sino al 12 ottobre 2020, salvo revoca anticipata;

VISTE altresì le determinazioni dirigenziali nn. 34 del 16 luglio 2020, 37 del 7 agosto 2020 e 39 del 21 settembre 2020, con le quali la Consob ha proceduto, tra l'altro, all'ulteriore aggiornamento dell'elenco – allegato alla delibera n. 21326 – delle società soggette alle previsioni di cui alla medesima delibera;

VISTA, altresì, la delibera n. 21525 del 7 ottobre 2020 con cui la Commissione ha ulteriormente prorogato, tra l'altro, le previsioni di cui alla suddetta delibera n. 21326 del 9 aprile 2020, per un periodo di tre mesi, dal 13 ottobre 2020 sino al 13 gennaio 2021, salvo revoca anticipata;

CONSIDERATO che in data 17 luglio u.s. è stato pubblicato sul sito internet della Consob (la “Pubblicazione dell’Elenco PMI”) l’elenco delle società che, alla data del 31 marzo 2020, risultano PMI, ai sensi dell’art. 1 *w-quater*.1 del Tuf, (“Elenco PMI”);

CONSIDERATO che l’Elenco PMI, tra l’altro, non comprende più la società RCS Mediagroup S.p.A. (“RCS”) – annoverabile tra le società ad azionariato particolarmente diffuso, cui si applicano, tra l’altro, le previsioni di cui alla citata delibera n. 21326 del 9 aprile 2020, come successivamente prorogate –, avendo RCS perso la qualifica di PMI per avere superato, nel triennio 2017-2018-2019, sia il requisito di capitalizzazione, sia quello di fatturato, come reso noto nella propria relazione sul governo societario e gli assetti proprietari per l’esercizio 2019, prevista dall’articolo 123-*bis* del Tuf;

RITENUTO, pertanto, che, alla luce della Pubblicazione dell’Elenco PMI, risulta necessario provvedere all’aggiornamento dell’elenco allegato alla delibera n. 21326, come successivamente sostituito, da ultimo, dalla determinazione dirigenziale n. 39 del 21 settembre 2020, segnatamente ridefinendo l’ambito di applicazione delineato dalla medesima, ai sensi dell’art. 120, commi 2-*bis*, del Tuf, (i) espungendo RCS Mediagroup S.p.A. dalla Sezione B dell’elenco n. 1 allegato alla citata determinazione dirigenziale n. 39 del 21 settembre 2020, inerente alle società qualificabili PMI ai sensi dell’art. 1 *w-quater*.1 del Tuf, cui si applica, ai sensi dell’art. 120, comma 2-*bis*, del Tuf, l’ulteriore soglia del 3% per la comunicazione delle partecipazioni rilevanti e (ii) inserendo la medesima RCS nella Sezione A dell’elenco n. 1 allegato alla medesima determinazione dirigenziale, inerente alle società non qualificabili PMI ai sensi dell’art. 1 *w-quater*.1 del Tuf, cui si applica, ai sensi dell’art. 120, comma 2-*bis*, del Tuf, l’ulteriore soglia dell’1% per la comunicazione delle partecipazioni rilevanti;

RISCONTRATO che sussistono le condizioni indicate nei paragrafi 1.1.1. e 1.1.2. dell’Allegato n. 1 alle delibere della Commissione n. 21358 del 13 maggio 2020 e n. 21435 dell’8 luglio 2020, con le quali è stato aggiornato l’elenco delle attività attribuite ai Responsabili di Divisione *ex art.* 20 del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento dalla Consob, tra l’altro, attribuendo al Responsabile della Divisione *Corporate Governance* le competenze allo svolgimento dell’attività di aggiornamento degli elenchi – nonché il potere, ai sensi dell’art. 114, comma 5, del Tuf, di richiedere informazioni circa la partecipazione al relativo capitale votante – delle società per le quali si applica la riduzione delle soglie percentuali iniziali di comunicazione;

DETERMINA

L’elenco, Sezioni A e B, allegato alla delibera n. 21326 del 9 aprile 2020, come da ultimo sostituito dalla determinazione dirigenziale n. 39 del 21 settembre 2020, inerente agli emittenti quotati, aventi l’Italia come Stato membro d’origine, ad azionariato particolarmente diffuso, per i quali si applica la riduzione delle soglie percentuali iniziali di comunicazione, adottata, ai sensi dell’art. 120, commi 2-*bis*, del Tuf, con la delibera n. 21326 del 9 aprile 2020 – come successivamente prorogata –, è sostituito dall’elenco, Sezioni A e B, allegato alla presente determinazione.

Ai sensi dell’art. 114, comma 5, del Tuf, chiunque, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, detenga una partecipazione al capitale votante di RCS Mediagroup S.p.A. superiore alla soglia dell’1% ed inferiore o pari alla soglia del 3% di cui all’art. 120, comma 2, del Tuf, è tenuto a darne comunicazione con le modalità ed i termini previsti dal medesimo art. 120, comma 2, del Tuf, entro 10 giorni lavorativi decorrenti dalla suddetta data.



La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul sito *internet* della Consob.

Il Responsabile della Divisione
Corporate Governance

Firmato digitalmente da
Silvia Ulissi

Elenco n. 1

A) Emittenti quotati non PMI ad azionariato diffuso (non controllati di diritto)

1.	A2A SPA
2.	ANIMA HOLDING SPA
3.	ASSICURAZIONI GENERALI SPA
4.	ASTM SPA
5.	ATLANTIA SPA
6.	AZIMUT HOLDING SPA
7.	BANCA MEDIOLANUM SPA
8.	BANCA POPOLARE DI SONDRIO, SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI
9.	BANCO BPM SPA
10.	BPER BANCA SPA
11.	CERVED GROUP SPA
12.	ENEL SPA
13.	ENI SPA
14.	FINECOBANK BANCA FINECO SPA
15.	HERA SPA (HOLDING ENERGIA RISORSE AMBIENTE)
16.	INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE SPA -INWIT
17.	INTERPUMP GROUP SPA
18.	INTESA SANPAOLO SPA
19.	IREN SPA
20.	ITALGAS SPA
21.	ITALMOBILIARE SPA
22.	LEONARDO - SOCIETA' PER AZIONI
23.	MEDIASET SPA
24.	MEDIOBANCA - BANCA DI CREDITO FINANZIARIO SPA
25.	MONCLER SPA
26.	NEXI S.P.A.
27.	OVS SPA
28.	PIRELLI & C. SPA
29.	PRYSMIAN SPA
30.	RCS MEDIAGROUP SPA
31.	SAIPEM SPA
32.	SANLORENZO SPA
33.	SARAS SPA RAFFINERIE SARDE
34.	SNAM SPA
35.	SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA
36.	TELECOM ITALIA SPA
37.	TERNA - RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA
38.	UNICREDIT SPA
39.	UNIPOL GRUPPO SPA
40.	WEBUILD SPA

B) Emittenti quotati PMI ad azionariato diffuso (non controllati di diritto)

1.	ACSM-AGAM SPA
2.	AEDES SIIQ SPA
3.	AEROPORTO GUGLIELMO MARCONI DI BOLOGNA SPA
4.	ALKEMY SPA
5.	AVIO SPA
6.	BANCA FARMAFACTORING SPA
7.	BANCA FINNAT EURAMERICA
8.	BANCA SISTEMA SPA
9.	BASIC NET SPA
10.	BASTOGI SPA
11.	BE SHAPING THE FUTURE SPA
12.	BF SPA
13.	BIALETTI INDUSTRIE SPA
14.	BIANCAMANO SPA
15.	BIOERA SPA
16.	BORGOSIESIA SPA
17.	CAREL INDUSTRIES SPA
18.	CELLULARLINE SPA
19.	CHL - CENTRO HL DISTRIBUZIONE SPA
20.	CIR SPA
21.	COIMA RES SPA SIIQ
22.	COMPAGNIA IMMOBILIARE AZIONARIA - CIA SPA
23.	CREDITO VALTELLINESE SPA
24.	CSP INTERNATIONAL FASHION GROUP SPA
25.	DIGITAL BROS SPA
26.	DOVALUE SPA
27.	EL.EN. SPA
28.	ENERVIT SPA
29.	EPRICE SPA
30.	EQUITA GROUP SPA
31.	ESPRINET SPA
32.	EUKEDOS SPA
33.	EUROTECH SPA
34.	GABETTI PROPERTY SOLUTIONS SPA
35.	GRUPPO MUTUIONLINE SPA
36.	GUALA CLOSURES SPA
37.	IGD - IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZIONE SIIQ SPA
38.	ILLIMITY BANK SPA
39.	ITWAY SPA
40.	LA DORIA SPA
41.	LVENTURE GROUP SPA
42.	MONDO TV SPA

43.	MONRIF SPA
44.	OLIDATA SPA
45.	OPENJOBMETIS SPA
46.	ORSERO SPA
47.	PRIMA INDUSTRIE SPA
48.	RATTI SPA
49.	RESTART SPA
50.	RETELIT SPA - RETI TELEMATICHE ITALIANE SPA
51.	RISANAMENTO SPA
52.	ROSSS SPA
53.	SABAF SPA
54.	SAES GETTERS SPA
55.	SAFILO GROUP SPA
56.	SICIT GROUP SPA
57.	TAMBURI INVESTMENT PARTNERS SPA
58.	TECHEDGE SPA
59.	TESMEC SPA
60.	TISCALI SPA
61.	TREVI - FINANZIARIA INDUSTRIALE SPA
62.	TXT E-SOLUTIONS SPA
63.	UNIEURO SPA